

FINANZIARIA 2008 – LE NORME SUL PERSONALE

Modifiche alle detrazioni di imposta

Art. 1 commi 11,12, 15 e 16

11. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «(lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»; b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno».

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

15. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In presenza di almeno quattro

Viene introdotta una ulteriore detrazione di euro 1200 per almeno quattro figli a carico, rapportata al periodo e da distribuire fra i coniugi come le altre detrazioni già previste per i figli a carico.

Accanto alle detrazioni per i familiari a carico, la finanziaria 2007 ha introdotto un sistema di ulteriori detrazioni a favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente, di pensione, di alcune tipologie di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, di impresa minore e di lavoro autonomo, fissate in misura differente a seconda della diversa tipologia di salario che concorre a formare il reddito complessivo.

In particolare:

- per i redditi di lavoro dipendente e/o taluni redditi a questi assimilati (gli stessi rispetto al passato), l'ammontare del reddito escluso dall'imposizione è pari a 8.000 se il periodo lavorativo corrisponde ad un anno. È infatti, prevista una detrazione pari 1.840 euro da rapportare al periodo di lavoro nell'anno;

- per i redditi da pensione, il reddito escluso dall'imposizione è pari a 7.500 euro se il periodo di pensione coincide con l'intero anno. In tale ipotesi è espressamente prevista una detrazione

figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo»;

2) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Ai fini del presente articolo il

pari a 1.725 euro da rapportare al periodo di pensione;

- per gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i redditi d'impresa, anche minore, ovvero per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, il reddito escluso dalla tassazione è di 4.800 euro. È prevista anche in questi casi una detrazione il cui ammontare è pari 1.104 euro, indipendentemente dal numero dei giorni di lavoro. Con riferimento alla specificità della nostra trattazione, occorre, anche qui, precisare che i redditi assimilati a cui la previsione si riferisce, sono quelli di cui all'art. 50 lettera f) g) ed i) (cioè funzioni pubbliche, amministratori e assegni al coniuge separato). Quando tali entrate, concorrono alla formazione del reddito complessivo, al contribuente compete una detrazione pari a:

- 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
- 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro.

La novità della finanziaria per il 2008 consiste nell'aver previsto, come sopra detto, che per i percettori di assegni alimentari a carico del coniuge separato (lettera i) la detrazione compete nella stessa misura dei pensionati e cioè pari a:

a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro.

L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se

reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis».

16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Le nuove detrazioni sono applicabili a partire dal periodo in corso al 31 dicembre 2007 e potrebbero comportare la riapertura del conguaglio per le dette tipologie di percettori.

Incarichi esterni su programmi del consiglio

Art. 3, commi 54, 55, 56, 57

54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

55. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

56. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi

I suddetti incarichi possono essere conferiti dalle amministrazioni locali solo nell'ambito di un programma approvato dall'organo consiliare. Gli enti devono disciplinare, attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la definizione, in conformità con le vigenti disposizioni in materia, dei limiti, dei criteri, delle modalità e della spesa annua massima relativi al conferimento di incarichi esterni. La violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il d. lgs 165, del 2001 al comma 6-bis dell'art. 7, aveva già imposto agli enti di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Con la finanziaria 2008 la norma diventa obbligatorio: infatti i regolamenti, disciplinanti limiti, criteri, modalità e spesa annua massima relativi al conferimento di incarichi esterni dovranno essere trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, chiamata a pronunciarsi, nei 30

dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

giorni successivi alla ricezione, attraverso un parere obbligatorio ma non vincolante in merito alla legittimità e alla compatibilità finanziaria degli stessi regolamenti.

Infine, il comma 54, impone alle amministrazioni, che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, a pubblicare sul sito web i relativi provvedimenti, con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, si prevede che la liquidazione del corrispettivo per la collaborazione o l'incarico rappresenti illecito disciplinare, determinando l'insorgere della responsabilità amministrativa del dirigente preposto per il danno cagionato.

Divieto lavoro flessibile

Art. 3, comma 79

76. Al comma 6, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole "di comprovata competenza" sono sostituite dalle seguenti: "di particolare e comprovata specializzazione universitaria".

79. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"Articolo 36 - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). –

1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non

Richiamando l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di utilizzo di contratti a lavoro flessibile, la finanziaria intende impedire che, in futuro, possa riproporsi il deprecabile abuso delle forme contrattuali di lavoro flessibile nel settore pubblico: nel quale il fenomeno del precariato è stato generato da consistenti e ripetuti blocchi delle assunzioni protrattisi per anni per esigenze di mero risparmio. Già la legge finanziaria del 2007 si era prefissata l'obiettivo di contenere il precariato nella pubblica amministrazione, con quella del 2008 si continua a perseguire tale obiettivo individuando e prescrivendo limiti sostanziali al ricorso a forme di reclutamento flessibile.

Si chiude, quindi, ogni spazio, con pochissime eccezioni, alla futura attivazione di rapporti di lavoro a tempo

superiori a tre mesi.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

determinato o comunque "flessibili".

Si riporta al carattere straordinario ed eccezionale il ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato.

Sono identificate una serie di regole strettissime ed eccezionali per il ricorso alle forme flessibili di reclutamento, che arrivano in termini sostanziali alla cessazione della utilizzabilità del lavoro a tempo determinato, vietando, al contempo, il rinnovo dei contratti o l'utilizzo dei medesimi lavoratori con altre tipologie contrattuali.

È precisato che le pubbliche amministrazioni non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi escludendo in ogni caso la possibilità di rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

Ma le amministrazioni pubbliche sono abilitate ad assumere solo in caso di comprovate esigenze stagionali, con il divieto assoluto di rinnovare il contratto sotto qualsivoglia forma o di utilizzare il medesimo lavoratore assunto con forme flessibili diverse: ad esempio se un lavoratore è assunto una prima volta con contratto a tempo determinato, non potrà, essere utilizzato con altra tipologia contrattuale.

L'unico modo per le amministrazioni - che non possano assumere a tempo indeterminato - di acquisire personale per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali (diverse da quelle stagionali o della durata di 3 mesi), potrà essere l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni. Ma anche in questo caso è prevista una precisa limitazione

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

8. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

temporale.

L'amministrazione deve, dunque, ricorrere al personale già dipendente da altre amministrazioni pubbliche che sia temporaneamente disponibile.

Così facendo si intende realizzare una mobilità effettiva nell'ambito del pubblico impiego, incentivando lo scambio delle professionalità presenti, allo scopo di coprire temporanee vacanze di un ente, con l'impiego di dipendenti dei quali altri enti possano fare temporaneamente a meno. La misura consentirebbe un concreto risparmio di risorse pubbliche, in quanto non vi sarebbe alcun incremento della spesa complessiva per stipendi.

E' inoltre importante rilevare che le disposizioni del disegno di legge finanziaria si applicheranno solamente alle amministrazioni pubbliche, non alle società che, pur essendo a capitale interamente o parzialmente pubblico, operano nel regime del diritto comune, con piena applicazione delle norme sul lavoro, contenute nel codice civile, nel D.Lgs. n.276/2003, nel D.Lgs. n. 368/2001 ed altre disposizioni in merito.

La violazione delle disposizioni che vietano il ricorso alle forme flessibili determina la nullità del rapporto.

Il precedente testo dell'art. 36 limitava le sanzioni per "abuso" di contratti flessibili al solo risarcimento ai lavoratori del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, con recupero da parte dell'amministrazione nei confronti dei dirigenti, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Ne discendeva una responsabilità diretta e personale degli autori della violazione, siano essi dirigenti o amministratori.

Vengono confermate ed anzi ampliate le sanzioni a carico dell'amministrazione

9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale

creando, oltre , una sorta di responsabilità oggettiva dell'ente responsabile delle violazioni stabilendo che in caso di violazione del divieto di ricorrere ai lavori flessibili, non può effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

Pertanto, la conseguenza dell'attivazione illegittima di contratti di lavoro flessibili e' il blocco totale delle assunzioni.

Rimarrà ferma, naturalmente, l'impossibilità della conversione del rapporto di lavoro in lavoro a tempo indeterminato, quale rimedio all'abuso della pubblica amministrazione del ricorso ai contratti flessibili.

Il lavoratore precario cioè non potrà rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere una pronuncia di accertamento della costituzione retroattiva del rapporto del lavoro a tempo determinato, quale sanzione al comportamento abusivo del datore di lavoro pubblico.

L'unica tutela per il lavoratore rimane il risarcimento del danno subito, tutela che, peraltro, la Corte di Giustizia della Comunità europea ha riconosciuto come compatibile con le direttive comunitarie.

Viene quindi confermato il principio costituzionale e normativo che impone il concorso pubblico per l'accesso al pubblico impiego.

Sono previste delle deroghe al divieto sancito dal legislatore.

Le amministrazioni locali che non sono soggette al patto di stabilità (cioè i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni dei comuni) e che non abbiano una dotazione organica superiore a 15 unità, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che

possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento»

per le esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi, anche per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

La legge finanziaria prevede la stabilizzazione dei lavoratori subordinati a tempo determinato che abbiano maturato una anzianità triennale al 28 settembre 2007.- Per il personale che si decide di stabilizzare scatta la proroga del rapporto di lavoro.

Nulla dice invece per quei lavoratori a tempo determinato attualmente alle dipendenze dell'amministrazione che non hanno maturato la prevista anzianità e per quei contratti di lavoro flessibile in corso, stipulati nelle more della vecchia normativa, e che incontrano la loro scadenza dopo il 1° gennaio 2008.

Non si conosce al momento, quindi, la sorte di quei lavoratori regolarmente contrattualizzati a tempo determinato, che hanno fatto ragionevole affidamento su quel rapporto lavorativo instaurato con la pubblica amministrazione, valido ed efficace al momento del suo nascere e comunque fino al 31.12.2007, e attualmente in esecuzione.

Non e' specificato nella nuova normativa se i contratti attualmente in pieno vigore potranno essere tenuti in vita fino alla loro scadenza successiva al 31.12.2007 oppure dovranno essere risolti anticipatamente.

Rilevazione automatica delle presenze per lo straordinario

Art. 3, comma 88

83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione

Niente straordinario negli enti nei quali non esiste un sistema automatico di rilevazione delle presenze. Addio definitivamente ai fogli firma delle

dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.	presenze.
Stabilizzazione dei precari	
<p>Art. 3, commi 90, 91, 92, 94 95 96 e 97</p> <p>90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che conseguiva i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007; • le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che conseguiva i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 	<p>La legge finanziaria per l'anno 2007, aveva previsto la possibilità di procedere alla "stabilizzazione di personale" cioè la possibilità di assumere a tempo indeterminato il personale precario alle dipendenze delle amministrazioni.-</p> <p>Tale stabilizzazione poteva essere effettuata nei limiti della disponibilità finanziaria stabilita nella medesima legge finanziaria, con il rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e con l'osservanza del principio dell'accesso tramite procedure selettive di tipo concorsuale, posto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, e in ossequio a quanto previsto dall'art. 97 della Costituzione. Con la conseguenza che qualora occorresse procedere alla stabilizzazione di personale che non avesse sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale", la stabilizzazione sarebbe stata subordinata al superamento di tali procedure a tal fine disposte dalle amministrazioni che avrebbero assunto definitivamente tali dipendenti.</p> <p>Ai sensi della L. n. 296/2006, il requisito imprescindibile per poter essere stabilizzati era l'aver o l'aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente. Il processo di stabilizzazione riguardava sia il personale non dirigenziale assunto a tempo determinato, che aveva maturato il requisito di tre anni anche non continuativi di servizio complessivi alla data di entrata in vigore della legge medesima; sia quello che li avrebbe maturati anche dopo l'entrata in vigore</p>

settembre 2007.

91. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio.

- Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 90 e 92 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

- in servizio con contratto a tempo

della legge in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006; oppure non più in servizio ma che avesse maturato il requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge.

La nuova normativa mantiene ferme la procedura ed i requisiti richiesti, così come previsti nella vecchia finanziaria, ma estende l'ambito di utilizzazione dell'istituto della stabilizzazione.

In primo luogo si realizza una prima forma di ampliamento della categoria dei dipendenti che possono essere stabilizzati laddove viene spostato al 28 settembre 2007 il termine entro cui matura l'anzianità triennale quale requisito minimo richiesto.

Viene inoltre previsto che le amministrazioni, nelle more delle procedure di stabilizzazione, devono prorogare il rapporto di lavoro con il personale che si decide di stabilizzare. Viene inoltre prevista la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche sentite preventivamente le organizzazioni sindacali, di piani per la progressiva stabilizzazione dei precari da adottare entro il 30 aprile del 2008 con la redazione di graduatorie, sulla base delle quali si procederà alle stabilizzazioni nel corso del triennio 2008/2010, che terranno conto dell'anzianità maturata. Saranno stabilizzati i lavoratori subordinati a tempo determinato in possesso dei requisiti richiesti, i collaboratori coordinati e continuativi che saranno in servizio alla data del 1 gennaio 2008 e che a tale data avranno maturata l'anzianità, come sopra determinata, di almeno tre anni presso lo stesso ente. L'attuale legge finanziaria, quindi, prevede espressamente la possibilità di stabilizzare anche i co.co.co. a

determinato, ai sensi dei commi e 6, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

95. Anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della

differenza di quanto disponeva la precedente, la quale si limitava solo a prevedere per i contratti stipulati al di fuori delle disposizioni di legge l'obbligo degli enti soggetti al rispetto del patto di stabilità di riservare la percentuale del sessanta per cento del totale dei posti programmati nel caso in cui avessero bandito concorsi a tempo determinato. Si realizza così un'altra forma di ampliamento, anche perché i co.co.co., pur non potendosi qualificare dipendenti vengono fatti rientrare nella categoria del personale da stabilizzare.- Sono esclusi, invece, dalla possibilità di essere stabilizzati i co.co.co. che collaborano con gli organi politici. Ciò per la stessa ragione di cui già si è detto, e cioè perché caratterizzati, per loro stessa natura, dalla temporaneità, in quanto legati da un particolare rapporto fiduciario con il vertice politico e, pertanto, la durata del loro rapporto di lavoro è inscindibilmente connessa alla durata del mandato politico. Inoltre il Dipartimento della Funzione Pubblica è obbligato ad emanare inderogabilmente entro la fine del mese di marzo un Decreto con cui individuare le altre forme di lavoro flessibile che (in seguito a procedure selettive, le cui modalità di valutazione da applicare devono essere pure determinate nello stesso decreto) possono essere stabilizzate, ferma restando, comunque, la necessità del possesso del requisito di anzianità di almeno tre anni alle dipendenze dello stesso ente. Per il processo di stabilizzazione previsto con l'attuale finanziaria l'importo del relativo fondo, già istituito dalla legge finanziaria 2007, è impinguato di 20 milioni di euro per ogni anno del prossimo triennio. Inoltre anche prevista, quale ulteriore forma di ampliamento, la possibilità nei

legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94 , ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94 , lettera b).

97. Per le finalità di cui ai commi da 90 a 98, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

bandi di concorso per le assunzioni a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni di riservare una quota non superiore al 20% ai soggetti che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione e di assegnare un punteggio, quale riconoscimento del servizio prestato, alle co.co.co. che hanno maturato una anzianità non inferiore a tre anni.

Proroga dei contratti formazione e lavoro

art. 3, comma 100,

100. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

Le pubbliche amministrazioni dal 1 gennaio 2008 non potranno utilizzare il c.f.l. quale forma di lavoro flessibile anche se occorre osservare che la loro disciplina potrebbe essere compatibile con con l'intento di evitare abusi e creare precariato, data la destinazione del contratto di formazione e lavoro alla successiva trasformazione e stabilizzazione del rapporto. Si precisa inoltre che i contratti di formazione e lavoro in scadenza, già prorogati o in essere alla data del 30 settembre 2006, in attesa di essere convertiti in assunzione a tempo indeterminato e

	<p>non ancora convertiti entro il 31 dicembre 2007, sono prorogati al 31 dicembre 2008.</p> <p>Rimangono, quindi, ancora in vita e pienamente efficaci per espressa disposizione di legge.</p>
Trasformazione del part time a tempo pieno	
<p>art. 3, comma 101</p> <p><i>101. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.</i></p>	<p>La legge finanziaria prevede la possibilità per il personale assunto con contratto di lavoro part-time della trasformazione in full time.</p> <p>Ciò può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.</p> <p>Seguendo anche un parere del Dipartimento della Funzione Pubblica (n 18/97), le trasformazioni devono essere considerate a tutti gli effetti come nuove assunzioni, per cui esse rientrano nell'ambito dei limiti posti dalla normativa.</p> <p>Di fatto una variazione dell'orario di lavoro (da part-time a tempo pieno) viene equiparata ad una assunzione ex novo e quindi potrà essere effettuata solo nei limiti della copertura del turn over. Si consente, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, di dare la precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.</p> <p>Pertanto le trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo pieno sono soggette agli stessi vincoli che sono dettati per le assunzioni, ferma restando la loro priorità nelle assunzioni stesse.</p>
Punteggio per le collaborazioni	
<p>art. 3, comma 106</p> <p><i>106. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge</i></p>	<p>I bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei</p>

27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento in termini di punteggio del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni anche non continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data

posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento in termini di punteggio del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.
Chiaramente tale previsione costituisce una facoltà per l'amministrazione che, nel caso in cui decida di usufruirne, dovrà computare i tre anni sommando i periodi maturati in tutte le pubbliche amministrazioni.

Deroghe alla spesa per il personale

Art. 3, commi 120-121

120. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine, il seguente periodo:
 «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
- b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in

La possibilità di prevedere deroghe per il calcolo della spesa per il personale e' una novità di grande rilievo che produce effetti sulla possibilità di effettuare assunzioni.

Sono così fissate alcune condizioni imprescindibili. Se gli enti locali sono soggetti al patto di stabilità, le deroghe possono essere previste in presenza delle seguenti quattro condizioni: se il patto di stabilità per l'anno in corso è rispettato; se è stato rispettato nei 3 anni precedenti; se il volume della spesa per il personale non è superiore a quello previsto per l'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario; e se il rapporto medio tra dipendenti e popolazione non supera quello degli enti dissestati.
Da evidenziare che le disposizioni per gli enti soggetti al patto di stabilità si applicano anche ai comuni con

<p>condizioni di dissesto».</p> <p>121. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001 devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni: a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;</p>	<p>popolazione superiore a 5.000 abitanti ed alle province che sono stati o sono esclusi dal patto in quanto commissariati. -</p> <p>Per gli enti non soggetti al patto di stabilità, le deroghe possono essere autorizzate in presenza contemporanea delle seguenti due condizioni: se il volume della spesa per il personale non è superiore a quello previsto per l'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15%, e se il rapporto medio tra dipendenti e popolazione non supera quello previsto per gli enti dissestati ridotto del 20%.</p>
<p>Disposizioni per i rinnovi contrattuali</p>	
<p>Art. 3, commi 137 e 138</p> <p>137. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.</p> <p>138. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro è altresì</p>	<p>Per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i maggiori oneri di personale, conseguenti ai rinnovi contrattuali, sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.</p>

destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.